

PROCEDURE CONCORDSUALI

Le procedure concorsuali sono una serie di procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rapporti con i creditori.

Le procedure concorsuali attualmente regolate dalla legge italiana sono:

- *il fallimento*
- *il concordato preventivo*
- *la liquidazione coatta amministrativa*
- *l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza*
- *l'amministrazione straordinaria speciale.*

Per l'apertura delle procedure concorsuali è necessario che l'impresa si trovi:

- *in stato di insolvenza;*
- *in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 della legge fallimentare italiana.*

Una volta accertata l'esistenza di questi due requisiti, le procedure concorsuali disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente ed i suoi creditori con la presenza di un'autorità pubblica (Giudice) ed altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valutano la possibilità di prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.

La legislazione italiana prevede che tutti i creditori abbiano i medesimi diritti ad essere soddisfatti sui beni del debitore. Tuttavia, per alcuni crediti è riconosciuto un diritto di privilegio: i crediti di lavoro sono annoverati tra questi e si definiscono "crediti privilegiati generali".

Quando l'azienda è interessata da una delle procedure elencate, il rapporto di lavoro ne è condizionato anche sotto il profilo della retribuzione, nei diversi aspetti [retribuzioni arretrate, Trattamento di Fine Rapporto (TFR), previdenza integrativa ecc.].

Il lavoratore nella sua qualità di "creditore privilegiato generale" deve, anzitutto, determinare l'ammontare delle retribuzioni che ha maturato in anni o mesi di lavoro e che non gli sono state pagate dal datore di lavoro insolvente (crediti vantati nei confronti del datore di lavoro) e richiedere (domanda di insinuazione) al soggetto (Commissario giudiziale, Liquidatore, Amministratore Straordinario, Curatore fallimentare) che ha il compito di accertare tali crediti, di ammettere gli stessi nella procedura, affinché, in sede di ripartizione dell'attivo (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni del soggetto fallito) vengano considerati come retribuzione non percepita da "restituire" al lavoratore.

Con riguardo ai lavoratori che abbiano attiva una posizione presso una forma di previdenza complementare, in caso di inadempienze contributive, la giurisprudenza prevalente ritiene che il titolare della posizione individuale previdenziale in essere presso il Fondo Pensione sia l'aderente, unico soggetto legittimato ad esperire un'azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro.

Allo stesso modo, nel caso di procedure concorsuali, il lavoratore è riconosciuto quale unico soggetto ad avere titolo a presentare la domanda di ammissione allo “stato passivo” (insieme dei debiti dell’imprenditore).

Tenuto conto che il lavoratore è prontamente informato dal Fondo pensione nel caso siano presenti sulla sua posizione individuale delle inadempienze contributive, (*area riservata del sito pannello “Omissioni contributive” - Comunicazione periodica annuale*), qualora l’azienda sia interessata da una “procedura concorsuale”, il Fondo che ne abbia ricevuto notifica invia all’iscritto apposita comunicazione con la quale viene invitato a farsi parte attiva per il recupero del credito, presentando domanda di ammissione allo “stato passivo”. Allo scopo, vengono fornite le seguenti informazioni:

- i. *generalità e riferimenti del Responsabile della procedura;*
- ii. *informazioni dettagliate sui requisiti di accesso al Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS (di cui all’art. 5 del D.Lgs. 80/92), con l’avvertenza che, in caso di richiesta di riscatto integrale della posizione, tali requisiti vengono meno;*
- iii. *estratto conto contributivo con evidenza di tutte le operazioni registrate sulla posizione individuale riferite all’azienda interessata dalla procedura concorsuale con invito all’aderente di verificare la completezza e correttezza dei dati esposti attraverso i cedolini paga o altra documentazione in suo possesso.*

Tale comunicazione viene inviata a tutti i lavoratori aderenti al Fondo che risultino avere o aver avuto legame di lavoro con l’azienda interessata [“attivi”, “cessati” (ovvero con cessata contribuzione al Fondo), “usciti”].

La medesima procedura viene adottata, dopo aver svolto le necessarie verifiche, anche nei casi in cui il Fondo venga a conoscenza della circostanza non per le vie formali.

Nel caso di omologa o di chiusura della procedura fallimentare, il Fondo provvede a comunicare al Responsabile della procedura concorsuale gli estremi per ricevere le quote di riparto totale e/o parziale e a dichiarare che le stesse verranno abbinate sulle posizioni individuali sulla base delle liste di contribuzione già disponibili, ovvero, in assenza di distinte di contribuzione, sulla base di specifiche indicazioni fornite al Fondo dal Responsabile medesimo.

Qualora, invece, il credito del lavoratore sia rimasto tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una procedura concorsuale o ad un’azione individuale incapiente, il Fondo pensione, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo (PPC/FOND_SR 98) provvederà a fornire all’iscritto l’assistenza necessaria per l’accesso al Fondo di Garanzia (art. 5 DLgs 80/1992 esplicitato nella Circolare Inps n. 23/2008) a cui rimandiamo per ogni opportuno approfondimento.

Tuttavia, nei casi (ad oggi limitati) vi sia un pronunciamento specifico da parte del Giudice della procedura che ritenga necessaria l’insinuazione diretta nello stato passivo della Forma pensionistica complementare quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro, il Fondo, coadiuvato dal consulente legale esterno, si uniformerà alla disposizione del Giudice e procederà ad avviare gli adempimenti del caso a tutela della posizione individuale dei propri iscritti.